

QUESTIONI APERTE

Giudizio abbreviato - Ergastolo

La decisione

Preclusione rito abbreviato - Delitti puniti con l'ergastolo - Legittimità costituzionale (C.E.D.U., artt. 6 e 7; Cost., artt. 2, 3, 24, 25, co. 2, 27 co. 2, 102, co. 3, 101, 111, 117, co. 1; C.p., artt. 69, 575, 577; C.p.p., artt. 438, co. 1-*bis* e 6-*ter*, 442, co. 2; L. 12 aprile 2019, n. 33, artt. 1, 3, e 5).

Vanno respinte le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 1-bis, c.p.p., come inserito dalla l. n. 33/2019 (Inapplicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo), che esclude il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Le finalità perseguite dal legislatore nell'escludere il rito abbreviato per gli imputati di reati punibili con l'ergastolo possono essere o meno condivise; ma né le finalità in sé né i mezzi individuati dal legislatore per raggiungerle appaiono connotabili in termini di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.

CORTE COSTITUZIONALE, 3 dicembre 2020 (ud. 18 novembre 2020), n. 260, CORAGGIO, *Presidente* - VIGANÒ, *Redattore*.

Legittima l'inammissibilità del rito abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo

L'inammissibilità del giudizio abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo, secondo la Corte costituzionale, è conforme alla Carta fondamentale. Il contributo, esaminando le questioni affrontate dal Giudice delle leggi, analizza le criticità della sentenza e individua alcuni profili che, ove considerati, avrebbero potuto consentire di addivenire ad una pronuncia di segno diverso.

The inadmissibility of the summary trial for crimes punished with imprisonment for life is legitimate

The inadmissibility of the summary trial for crimes punished with imprisonment for life, according to the Constitutional Court, is compatible with the Fundamental Charter. The paper, examined the issues addressed by the Court, analyzes the problems of the judgment and identifies some aspects that, if considered, could have allowed to take a different decision.

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Rito abbreviato, ergastolo e diritto intertemporale. - 3. Le censure relative al principio di uguaglianza. - 4. Diritto di difesa e tutela della riservatezza. - 5. Il contrasto con il principio della presunzione di non colpevolezza. - 6. La violazione del principio della ragionevole durata del processo. - 7. Considerazioni conclusive.

1. *Premessa.* Con tre diverse ordinanze¹, il Giudice dell'udienza preliminare di La Spezia, la Corte d'assise di Napoli e il Giudice dell'udienza preliminare

¹ G.u.p. La Spezia, ord. 6 novembre 2019; Ass. Napoli, ord. 5 febbraio 2020; G.u.p. Piacenza, ord. 16 luglio 2020, in www.sistemapenale.it, annotate da VALENTINI, *Giudizio abbreviato, ergastolo*, tempus regit actum: alla vigilia di un'importante decisione della Corte costituzionale, *ivi*, 2020, 11, 25. Per un ulteriore commento alla prima e alla terza ordinanza v., rispettivamente, SPANGHER, *La questione di legittimità Costituzionale sollevata dal Tribunale di La Spezia con l'ordinanza del 6 novembre 2019*, in

di Piacenza – dinanzi ai quali erano stati instaurati tre processi per omicidio aggravato – hanno devoluto alla Corte costituzionale una serie di questioni relative alla legittimità delle disposizioni introdotte con la L. 12 aprile 2019, n. 33 in materia di giudizio abbreviato.

Con tale intervento il legislatore ha aperto l'ennesimo capitolo nella storia dei complicati rapporti tra il procedimento speciale e l'ergastolo², inserendo nella trama dell'art. 438 c.p.p. il co. 1-*bis*, ai sensi del quale il rito contratto non è ammesso per i reati puniti con la pena perpetua. Inoltre, sono state introdotte alcune previsioni finalizzate a rendere coerente l'assetto codicistico con la nuova fisionomia del rito e sono stati regolati gli effetti della riforma sul piano temporale, circoscritti, a mente dell'art. 5 della L. n. 33 del 2019, «ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge», cioè il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale³.

Su questo nuovo apparato normativo si è appuntata l'attenzione dei rimettenti, che hanno individuato numerosi profili di incostituzionalità, ritenuti tutti insussistenti da parte del Giudice delle leggi⁴.

www.giustiziainsieme.it, 7 febbraio 2020, e DE CARO, *Profili di legittimità costituzionale del divieto di giudizio abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo*, in *www.quotidianogiuridico.it*, 31 luglio 2020.

² Sulle diverse riforme che hanno interessato la materia si veda, tra gli altri, ZACCHE', *Il giudizio abbreviato*, Milano, 2004, 175 ss.

³ Per una ricognizione della novella si vedano DE CARO, *Le ambigue linee di politica penale dell'attuale legislatore: giudizio abbreviato e reati puniti con la pena dell'ergastolo*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, 1627; DI CHIARA, *Giudizio abbreviato, reati "da ergastolo", populismo penale e Stato di diritto*, in *Proc. pen. giust.*, 2019, 1037; GIUNCHEDI, *De profundis per i procedimenti speciali. Considerazioni a margine della legge di inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con l'ergastolo*, in questa *Rivista*, 2019, 2, 1; MARANDOLA, *La riforma del giudizio abbreviato: prime questioni applicative ed esegetiche della legge n. 33 del 2019*, in *Studium iuris*, 2019, 1428; MARINELLI, *Giudizio abbreviato ed ergastolo: la legge 22/2019 tra aporie esegetiche e ricadute sistematiche*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020, 37; PILLONI, *Giustizia penale negoziata e divieto di giudizio abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo*, in questa *Rivista (web)*, 2020, 1; SPANGHER, *Esclusi dall'abbreviato i reati puniti con l'ergastolo (l. n. 33 del 2019)*, in *Il processo*, 2, 1° giugno 2019, 492; VIGONI, *Ancora una riforma del giudizio abbreviato: l'inammissibilità per i delitti puniti con l'ergastolo*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 918; ZACCHE', *Inammissibile l'abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo: osservazioni a margine della l. 12 aprile 2019, n. 33*, in *Proc. pen. giust.*, 2019, 1204; nonché, volendo, AGOSTINO, *Giudizio abbreviato ed ergastolo: un rapporto complicato*, in *Giust. pen.*, 2019, III, 48.

⁴ Corte cost., 18 novembre 2020, n. 260. Per una prima analisi della sentenza si vedano BARBERO, *La preclusione al rito abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo: la Consulta si pronuncia*, in *Giur. pen.*, 2020, 12; CORBETTA, *Reati puniti con l'ergastolo: costituzionalmente legittimo il divieto di accesso al giudizio*, in *www.quotidianogiuridico.it*; LEO, *L'esclusione del giudizio abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo: infondate o inammissibili le questioni di legittimità costituzionale*, in *www.sistemapenale.it*; MARINO, *Reati punibili con l'ergastolo: l'esclusione del rito abbreviato non è incostituzionale*, in *www.dirittoegiustizia.it*; TRINCI, *Giudizio abbreviato e delitti puniti con l'ergastolo: un'idiosincrasia costituzionalmente legittima*, in *www.ilpenalista.it*; VALENTINI, *Giudizio abbreviato e delitti puniti con la pena dell'ergastolo: brevi note a margine della sentenza costituzionale n. 260 del*

2. *Rito abbreviato, ergastolo e diritto intertemporale.* La prima questione con cui si è confrontata la Corte è quella sollevata dal solo G.u.p. di La Spezia a proposito della conformità a Costituzione del richiamato art. 5 della L. n. 33 del 2019. Infatti, dei tre processi in cui è stato promosso l'incidente di costituzionalità, quello pendente dinanzi al giudice ligure è l'unico a presentare problemi di diritto intertemporale, atteso che la legge in esame è entrata in vigore tra il 20 marzo 2019, data dell'azione che ha determinato la morte della vittima, e il 28 maggio 2019, giorno in cui si è verificato l'evento.

In ragione di ciò, rilevato, da un lato, che l'omicidio si è consumato successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento normativo e, dall'altro, che la riforma afferisce alla materia processuale, il giudice ha ritenuto di sottoporre il fatto – in applicazione del principio *tempus regit actum* – al nuovo regime di ammissibilità del giudizio abbreviato. Siffatta conclusione, ad avviso del G.u.p., è però suscettibile di contrastare con l'art. 117 Cost., in relazione all'art. 7 C.E.D.U., come interpretato dalla Corte di Strasburgo, che esprime, tra l'altro, i principi della prevedibilità della pena cui l'autore del fatto potrà essere sottoposto e dell'irretroattività della legge penale, regole da considerare violate anche in ipotesi di modificazione sfavorevole di una disposizione processuale capace di incidere sulla severità del trattamento sanzionatorio. Del resto, si tratta di approdi cui il Giudice europeo è giunto con la celebre sentenza Scoppola, puntualmente richiamata dal magistrato spezzino proprio in relazione alla materia dei rapporti tra giudizio abbreviato ed ergastolo⁵.

I giudici della Consulta hanno dichiarato l'infondatezza della questione, evidenziando come la L. n. 33 del 2019 abbia inteso derogare al criterio *tempus regit actum* con l'adozione di una «disciplina transitoria di carattere speciale che confina espressamente l'applicabilità della preclusione del giudizio abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo ai soli procedimenti concernenti fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge». Difatti – prosegue la Corte – «il legislatore era ben consapevole che una disciplina siffatta, pur incidendo su disposizioni collocate nel codice di procedura penale concernenti il rito, ha un'immediata ricaduta sulla tipologia e sulla durata delle pene applicabili in caso di condanna, e non può pertanto che soggiacere ai principi di garanzia che vigono in materia di diritto penale sostanziale». Pertanto, posto che l'art. 5 della L. n. 33 del 2019 esclude dal proprio raggio di azione i reati perpetrati

2020, in www.dirittodidifesa.eu.

⁵ Cfr. Corte EDU, Gr. Cam., 17 settembre 2009, Scoppola (n. 2) c. Italia, in hudoc.echr.coe.int.

anteriormente alla sua entrata in vigore, senza tuttavia specificare quale debba essere il parametro sulla base del quale verificare, nei casi di fattispecie ad evento differito, quando il fatto debba reputarsi commesso, siffatta valutazione deve essere effettuata – secondo il Giudice delle leggi – dall’interprete. Ne consegue che, in un’ottica di garanzia del singolo che deve essere «destinatario di un chiaro avvertimento circa le possibili conseguenze penali della propria condotta», al fine di identificare il tempo della commissione del reato occorre guardare «al momento nel quale la norma esplica la sua capacità deterrente», ossia non all’evento, ma all’azione, come recentemente affermato dalle Sezioni unite in tema di successione di leggi penali sostanziali⁶. Quindi – conclude la Consulta – il giudice *a quo* ha errato a non ammettere il rito alternativo, poiché «avrebbe dovuto considerare applicabile all’imputato la disciplina processuale vigente al momento della condotta».

In buona sostanza, dunque, la Corte costituzionale ha abbinato alla chiara scelta legislativa, volta a delimitare gli effetti della riforma ai soli fatti realizzati successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità in materia di irretroattività della legge penale sfavorevole, ricavandone l’inapplicabilità delle nuove disposizioni alle azioni o omissioni poste in essere anteriormente all’entrata in vigore di quest’ultime, anche laddove l’evento differito si sia verificato successivamente a tale momento. Così facendo, la Corte ha condivisibilmente superato gli ostacoli alla estendibilità degli insegnamenti contenuti nella sentenza Scoppola – «non [...] suscettibile di un’applicazione indifferenziata a qualunque fenomeno di modifica legislativa in materia processuale»⁷ – al caso in esame, considerata la differenza intercorrente tra la disposizione all’epoca oggetto dell’interesse della Corte europea, vale a dire l’art. 442, co. 2 c.p.p., come riformato dall’art. 7 del d.l. 24 novembre 2000, n. 341, e le modifiche apportate dalla L. n. 33 del 2019: se la prima «è sempre stata dedicata alla determinazione dell’effetto premiale sulla quantificazione della pena collegato alla scelta del rito», le seconde hanno invece «carattere squisitamente processuale», rappresentando «un ostacolo all’accesso a un procedimento speciale»⁸. Ed in effetti la distinzione trae origine dalla stessa giurisprudenza della Corte europea che, nel decidere il caso *Morabito c. Italia*, ebbe a confrontarsi con il

⁶ Cass., Sez. un., 19 luglio 2018, Pittalà, in *Cass. pen.*, 2019, 76, con nota di NOCERA, *Tempus commissi delicti e reati ad evento differito*.

⁷ Così GALGANI, *Diritto probatorio e successione di leggi nel tempo*. *Tempus regit actum?*, Torino, 2012, 189.

⁸ In questi termini VALENTINI, *Giudizio abbreviato, ergastolo, tempus regit actum*, cit., 32.

regime transitorio previsto dall'art. 4-ter, co. 1, del d.l. 7 aprile 2000, n. 82 in relazione all'espunzione, da parte della legge 16 dicembre 1999, n. 479, del presupposto - previsto dall'art. 438, co. 1, per accedere al rito - del consenso del pubblico ministero. In particolare, la disposizione da ultimo menzionata stabiliva che le modifiche apportate dalla riforma Carotti sarebbero state applicabili «ai processi nei quali, ancorché sia scaduto il termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, non sia ancora iniziata l'istruzione dibattimentale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». In quell'occasione, in cui il ricorrente, dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 82 del 2020, aveva richiesto l'abbreviato quando ormai era già in corso il secondo grado di giudizio, il Giudice europeo, al contrario della sentenza Scoppola, non rilevò alcuna violazione della normativa convenzionale, sul presupposto che mentre l'art. 442, co. 2, atteneva al trattamento sanzionatorio dell'imputato già approdato al procedimento alternativo, l'art. 438, co. 1, invece, era una disposizione squisitamente processuale, concernente l'ammissibilità stessa del rito⁹. Tale pronuncia, peraltro, ebbe un'immediata eco sul piano interno, dal momento che la Corte costituzionale non esitò a fare propria la suddivisione operata a livello sovranazionale¹⁰.

Ad ogni modo, già prima della sentenza oggi in commento, come evidenziato da autorevole dottrina, non sono mancati, anche di recente, dei chiari segnali volti al superamento di questo limite al processo di lenta "attenuazione" del principio *tempus regit actum*: com'è noto, con la sentenza n. 32 del 2020, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, co. 6, lett. b, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. "spazzacorrotti") se interpretato nel senso che il divieto di sospendere l'esecuzione della pena, previsto dall'art. 656, co. 9, lett. a, con riferimento ai delitti di cui all'art. 4-bis ord. penit., debba applicarsi anche ai condannati per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione, ricompresi nel perimetro di quest'ultima previsione come appunto riformata nel 2019, ove commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge. Difatti - sottolineano i Giudici della Consulta - «la collocazione topografica di una disposizione non può mai essere considerata decisiva ai fini dell'individuazione dello statuto costituzionale di garanzia ad essa applicabile», principio che «non può non valere anche rispetto alle norme collocate nel

⁹ Corte EDU, 27 aprile 2010, Morabito c. Italia, in *hudoc.echr.coe.int*.

¹⁰ A tale proposito si veda Corte cost., n. 235 del 2013, con commento di VIGANÒ, *Prosegue la 'saga Scoppola': una discutibile ordinanza di manifesta inammissibilità della Corte costituzionale*, il quale, proprio per evidenziare la diversa impostazione seguita rispetto al caso Scoppola, parla di «lontano "cugino"» in *www.penalecontemporaneo.it*.

codice di procedura penale, allorché incidano direttamente sulla qualità e quantità della pena in concreto applicabile al condannato», come quelle di cui all'art. 656, co. 9, lett. a c.p.p.¹¹.

Ebbene, la decisione in materia di giudizio abbreviato si pone sulla stessa lunghezza d'onda di quella da ultimo richiamata, rafforzando l'intuizione di coloro i quali, proprio sulla scorta della sentenza n. 32 del 2020, hanno affermato che il restringimento dei presupposti di accesso ad un rito speciale «dovrebbe avere efficacia irretroattiva anche laddove non siano previste disposizioni transitorie come quella stabilita dall'art. 5 della legge n. 33 del 2019 nell'ambito della recente stretta sul giudizio abbreviato»¹². In definitiva, a seguito della descritta evoluzione giurisprudenziale è lecito attendersi che, nel prossimo futuro, «le aspettative» dell'imputato, «fondate su un patto che, a determinate condizioni, gli ordinamenti consentono» che il medesimo «“stipuli” con l'autorità statale»¹³, siano maggiormente tenute in considerazione.

3. *Le censure relative al principio di uguaglianza.* Dopo essersi soffermata sulle questioni di diritto intertemporale sottoposte dal G.u.p. ligure, la Corte costituzionale ha spostato l'attenzione sulle censure relative alla violazione, da parte della normativa di nuovo conio, dell'art. 3 Cost.: tutte le ordinanze di remissione sottolineano l'irragionevolezza della preclusione all'accesso al rito abbreviato prevista dall'art. 438, co. 1-*bis*, c.p.p.

Più nel dettaglio, il giudice di La Spezia osserva come l'attrito con la disposizione costituzionale risiederebbe nelle ipotesi in cui l'applicazione della pena dell'ergastolo consegua al ricorrere di una circostanza aggravante suscettibile di essere bilanciata, ai sensi dell'art. 69 c.p., con eventuali attenuanti. Sotto questo punto di vista, appare emblematico, ad avviso del rimettente, il delitto di omicidio volontario aggravato, fattispecie che ricomprende una serie di casi che si differenziano notevolmente tra loro: sarebbe irragionevole equiparare sul piano processuale omicidi commessi a causa di una pulsione occasionale

¹¹ A proposito di questa pronuncia MANES, MAZZACUVA, *Irretroattività e libertà personale: l'art. 25, secondo comma, Cost., rompe gli argini dell'esecuzione penale*, in *Dir. pen. cont.*, 2020, 1, 34, rilevano che «la Consulta sembra compiere un passo avanti rispetto alla sottile distinzione stabilita dalla Corte europea (sul piano della *lex mitior*) tra le norme che regolano lo “sconto” di pena e quelle che disciplinano i presupposti di accesso al rito».

¹² *Ibidem*. Ecco che allora alle stesse conclusioni si potrebbe pervenire, come osservato da MANES, *Retroattività, diritto e processo penale (da Scoppola a Contrada)*, in *Le leggi retroattive nei diversi rami dell'ordinamento*, a cura di Padula, Napoli, 2018, 135, con riferimento al nuovo comma 1-*bis* dell'art. 444 c.p.p., che in materia di delitti contro la pubblica amministrazione subordina il patteggiamento alla restituzione integrale del prezzo o del profitto.

¹³ Cfr. GALGANI, *Diritto probatorio e successione di leggi nel tempo*, cit., 189.

e in condizioni di parziale incapacità di intendere e di volere, come nel caso sottoposto al G.u.p., ad omicidi perpetrati in contesti di criminalità organizzata, con premeditazione oppure, ancora, con modalità esecutive particolarmente crudeli. Dal canto suo, la Corte d'assise di Napoli, oltre a sottoporre al Giudice delle leggi i profili di potenziale discriminazione già rilevati dal G.u.p. spezzino, pone in particolare l'accento sull'irragionevole disparità di trattamento cui darebbe luogo l'art. 438, co. 1-*bis*, c.p.p. tra chi uccide il fratello o la sorella, che potrebbe accedere al giudizio sommario, e chi cagiona la morte dell'ascendente o del discendente, che si vedrebbe preclusa tale *chance*. Infine, il G.u.p. del Tribunale di Piacenza evidenzia come la disposizione da ultimo menzionata dia luogo ad una disparità di trattamento tra situazioni omogenee, prevedendo l'inammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato nei confronti di colui che uccida il marito o la moglie in costanza del vincolo matrimoniale e non invece di colui che commetta il medesimo fatto ai danni del coniuge divorziato. Senza contare l'irragionevolezza di un sistema che, da un lato, ai sensi dell'art. 438, co. 6-*ter*, ammette la riduzione della pena laddove, terminato il dibattimento, sia dichiarata insussistente l'aggravante contestata, in virtù della quale sarebbe stata astrattamente possibile l'inflizione della pena dell'ergastolo, e, dall'altro, non assicura lo sconto sanzionatorio all'imputato che si veda riconosciuta una circostanza attenuante ritenuta prevalente o equivalente rispetto all'aggravante.

Nell'affrontare le suddette questioni, la Corte costituzionale muove da un riepilogo della propria giurisprudenza in materia di preclusioni oggettive, ossia fondate sul titolo astratto del reato, contemplate dal legislatore ai fini dell'accesso ai procedimenti di carattere premiale, rammentando come sia stata a più riprese ribadita la discrezionalità del Parlamento nell'individuazione delle ipotesi criminose meritevoli di accedere ai riti alternativi, scelta che può essere sindacata soltanto qualora la sperequazione normativa tra figure omogenee assuma dimensioni tali da non trovare una giustificazione ragionevole¹⁴. Ebbene, nel far proprio tale consolidato orientamento, la Corte non ha ritenuto di qualificare l'inammissibilità del giudizio abbreviato in relazione ai reati puniti con l'ergastolo alla stregua di un'arbitraria presa di posizione del legislatore.

A sostegno di tale conclusione, vengono addotti una serie di argomenti.

¹⁴ Tra le altre v., in tema di rapporti tra giudizio abbreviato ed ergastolo, Corte cost., ord. 3 aprile 1992, n. 163, in *Cass. pen.*, 1992, 1990, con nota di MAZZA, *I paradossi dell'attuale giudizio abbreviato e le prospettive di soluzione nel solco della delega*, nonché, in materia di patteggiamento c.d. "allargato", Corte cost., n. 455 del 2006.

Anzitutto, nel riferirsi alle irragionevoli equiparazioni cui avrebbe dato luogo la legge n. 33 del 2019, i Giudici della Consulta rilevano come le censure dei rimettenti, lungi dal concentrarsi sulla nuova disciplina del giudizio abbreviato, avrebbero al contrario dovuto prendere di mira la normativa sostanziale che individua un'unica pena - quella dell'ergastolo - rispetto a fattispecie che assumono un diverso disvalore. In altri termini, dal momento che la preclusione all'accesso al rito costituisce «il riflesso processuale della previsione editale della pena dell'ergastolo per quelle ipotesi criminose», le ordinanze con cui sono state sollevate le questioni di costituzionalità avrebbero dovuto riguardare «la scelta legislativa di comminare l'ergastolo per i titoli di reato» oggetto delle singole regiudicande. In secondo luogo, sgombrato il campo da questo equivoco, la Corte si chiede se allora possa reputarsi confliggente con l'art. 3 Cost. l'indiscriminata previsione dell'inammissibilità del giudizio abbreviato per tutti i delitti puniti con la pena *sine die*, dando una risposta negativa: «la comminatoria editale dell'ergastolo [...] segnala infatti un giudizio di speciale disvalore della figura astratta del reato che il legislatore, sulla base di una valutazione discrezionale che non è qui oggetto di censure, ha ritenuto di formulare». Infine, i Giudici della Consulta si soffermano sulla disparità di trattamento concernente l'ipotesi in cui, all'esito del dibattimento, riconosciuta l'insussistenza dell'aggravante contestata, venga applicato lo sconto di pena caratteristico del rito abbreviato e quella nella quale siffatta circostanza sia ritenuta sussistente, ma non venga applicata in forza del giudizio di bilanciamento operato dal giudice in relazione ad una o più attenuanti. Sotto questo profilo, si osserva che una simile situazione è tutt'altro che eccezionale nel nostro ordinamento, in cui anzi l'operatività di molti meccanismi, sia sostanziali sia processuali (misure cautelari, intercettazioni, la non punibilità per particolare tenuità del fatto), si basa sulla ritenuta sussistenza di una circostanza aggravante, «senza, comunque, che venga mai richiesto all'autorità di volta in volta procedente di effettuare il bilanciamento *ex art. 69 c.p.* tra tali aggravanti e le eventuali attenuanti (bilanciamento che altra regola di sistema riserva esclusivamente al giudice, in esito al giudizio)»¹⁵. Tale regola generale - prosegue la Corte - è sorretta da una solida giustificazione, poiché ogniqualvolta il legislatore subordina il ricorso ad un certo istituto alla sussistenza di un'aggravante dalla quale dipende l'irrogazione di una pena diversa da quella contemplata per la fattispecie base, lo fa alla luce di «un giudizio di disvalore della fattispecie astratta marcatamente superiore a quello che connota la cor-

¹⁵ V. § 7.5. del considerato in diritto.

rispondente fattispecie non aggravata»¹⁶, indipendentemente dalla sussistenza nel caso concreto di eventuali attenuanti. Ne deriva che non possono essere suscettibili di comparazione la posizione del soggetto accusato della commissione di un omicidio aggravato sanzionato con l'ergastolo, pur in presenza di circostanze attenuanti, e quella di colui che è condannato per un omicidio non aggravato: soltanto al primo si contesta un reato «che raggiunge la soglia di gravità che il legislatore considera astrattamente incompatibile con il giudizio abbreviato», con la conseguente ragionevolezza di una normativa che, per un verso, consente di recuperare lo sconto premiale allorché, concluso il dibattimento, non sia accertata l'integrazione dell'aggravante e, per l'altro, non prevede un simile trattamento in favore di colui che abbia compiuto il delitto aggravato, al netto del riconoscimento di una o più attenuanti.

Si tratta di conclusioni che non stupiscono e che, anzi, erano state ampiamente pronosticate in dottrina sulla scorta del radicato (e puntualmente richiamato nella sentenza) orientamento della Corte costituzionale in materia: era parso piuttosto scontato che «il riferimento unitario a ogni fattispecie punita con la pena dell'ergastolo, indice di estrema gravità e massimo disvalore», avrebbe potuto rappresentare una solida giustificazione per questo «regime di particolare rigore, espressione del legittimo esercizio della discrezionalità legislativa»¹⁷.

Non sono tuttavia mancate autorevoli voci che, non fermanosi di fronte al dato formale dell'interferenza che sovente la forbice edittale prevista dalla normativa sostanziale ha sull'applicazione di istituti di carattere processuale, hanno posto l'accento sui riflessi che l'esclusione del giudizio abbreviato per le fattispecie sanzionate con maggior severità provoca «sulla dosimetria della pena»¹⁸. In quest'ottica, se la preclusione all'accesso al rito viene ad essere considerata come «elemento integrante» del trattamento sanzionatorio¹⁹, è possibile superare il primo dei sopra citati argomenti con cui il Giudice delle leggi ha dichiarato l'infondatezza della questione di costituzionalità, cioè quello in base al quale le censure dei rimettenti avrebbero dovuto concentrarsi

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ Cfr. VIGONI, *Ancora una riforma del giudizio abbreviato: l'inammissibilità per i delitti puniti con l'ergastolo*, cit., 929 s., la quale tuttavia ha espresso dei dubbi sulla legittimità delle possibili ricadute negative che la riforma potrebbe avere sul piano della giustizia minorile. Anche SPANGHER, *Esclusi dall'abbreviato i reati puniti con l'ergastolo*, cit., 489, esclude qualsivoglia profilo di contrasto con la Carta costituzionale.

¹⁸ Testualmente DI CHIARA, *Giudizio abbreviato, reati "da ergastolo", populismo penale e Stato di diritto*, cit., 1041.

¹⁹ *Ibidem*.

non sulla normativa processuale, bensì su quella sostanziale. In questo modo, infatti, la Corte avrebbe avuto buon gioco nel rilevare l'irragionevolezza di una legge che, ad esempio, impedisce il ricorso al rito contratto all'imputato del delitto di omicidio realizzato ai danni del coniuge in pendenza del vincolo matrimoniale, mentre lo ammette in caso di divorzio²⁰. Del resto, se con riferimento alla materia del diritto intertemporale le modifiche alla legge processuale devono essere valutate alla stessa stregua di quelle apportate alle disposizioni sostanziali laddove siano capaci di incidere sul trattamento sanzionatorio, non si vede perché una siffatta conclusione non possa essere estesa al di fuori di questo specifico ambito.

4. *Diritto di difesa e tutela della riservatezza.* La Corte d'assise di Napoli dubita altresì della legittimità costituzionale dell'art. 438, co. 1-*bis*, c.p.p. sia in relazione all'art. 24 Cost. poiché, impedendo a taluni imputati di usufruire del rito, ne lederebbe il diritto di difesa, che implica, tra l'altro, la facoltà di addivenire alla conclusione del processo con uno dei giudizi speciali contemplati dal codice di rito; sia con riferimento agli artt. 2, 3, e 27, co. 2, Cost., nella misura in cui non consente all'imputato che ne faccia domanda di rinunciare alla garanzia della pubblicità del dibattimento al fine di essere giudicato in assenza del pubblico e di non vedere vulnerate la sua dignità e riservatezza.

Entrambe le questioni sono state respinte dal Giudice delle leggi.

La prima, invero, non ha rappresentato un grosso scoglio per il decidente²¹, che si è limitato a sottolineare come, benché la giurisprudenza costituzionale sia pacifica nell'includere l'accesso ai giudizi speciali tra i corollari del diritto di difesa, ciò valga soltanto laddove si versi nelle condizioni stabilite dalla legge per ricorrervi. D'altronde, tale diritto può dirsi violato unicamente allorché sia ingiustificatamente negata l'ammissione al procedimento sommario, poiché «dall'art. 24 Cost. non può dedursi un diritto di qualunque imputato ad accedere a tutti i riti alternativi previsti dall'ordinamento processuale penale».

La seconda, invece, offre maggiori spunti di riflessione. A parere della Corte, la pubblicità dell'udienza non è una garanzia prevista soltanto a favore dell'imputato, il cui consenso «non basta a fondare un suo diritto costituzionale alla celebrazione di un processo "a porte chiuse"», atteso che l'accessibilità

²⁰ *Contra* TRINCI, *Giudizio abbreviato e delitti puniti con l'ergastolo*, cit., ad avviso del quale «le questioni sollevate [...] avrebbero dovuto colpire le scelte sanzionatorie del legislatore e non i riflessi processuali in tema di rito che ne derivano».

²¹ Definisce «agevole» la risposta del Giudice costituzionale, LEO, *L'esclusione del giudizio abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo: infondate o inammissibili le questioni di legittimità costituzionale*, cit.

alle aule di giustizia costituisce un presidio, più in generale, dell'imparzialità dell'organo giudicante, il cui operato deve poter essere controllato dai consociati, a maggior ragione in quei giudizi riguardanti fattispecie idonee ad incidere più di altre sull'ordinata convivenza sociale, come quelli che hanno ad oggetto i delitti puniti con l'ergastolo.

Questa conclusione, invero, è tutt'altro che inedita nella giurisprudenza costituzionale, posto che già all'indomani dell'adozione del codice Vassalli il Giudice delle leggi era stato chiamato a valutare la legittimità della segretezza che ammantava il procedimento abbreviato²², di cui il giudice *a quo* aveva dubitato in ragione del preminente interesse collettivo sotteso al principio di pubblicità delle udienze penali²³. Nel dichiarare l'inammissibilità della questione, dopo aver affermato che in materia di pubblicità dei giudizi convergono numerose, quanto contrastanti esigenze, tra cui anche quelle dell'opinione pubblica a supervisionare lo svolgimento dei processi penali e dell'imputato alla riservatezza, la Corte sottolineò come l'individuazione del corretto bilanciamento tra le stesse rientrasse tra le prerogative del legislatore.

Circa l'effettivo impiego di questo potere discrezionale da parte del Parlamento, tuttavia, la dottrina ha da sempre manifestato più di una perplessità, dal momento che la scelta di svolgere in camera di consiglio tutti i processi celebrati con le forme del rito abbreviato è apparsa suscettibile di appannare le «finestre di una casa - quella della giustizia - che si vorrebbe fossero di vetro»²⁴. Di conseguenza, nell'ottica di far recuperare un po' di spazio al principio di pubblicità, la scelta di escludere dal perimetro di applicazione del rito in esame quelle fattispecie che più di tutte destano allarme sociale non può ritenersi incostituzionale e, come tale, lesiva della riservatezza dell'imputato.

Certo, per raggiungere tale finalità²⁵ si sarebbero potute adottare soluzioni meno *tranchant*, quali, ad esempio, quella di "aprire le porte" dei giudizi abbreviati relativi alle fattispecie punibili con l'ergastolo²⁶ o, ancora, quella di

²² Corte cost., n. 373 del 1992.

²³ Per una più approfondita analisi del principio in esame nella giurisprudenza della Corte costituzionale, PORCU, *Pubblicità e segretezza nel processo penale. Tra indicazioni normative e profili attuativi*, Milano, 2019, 71 ss.

²⁴ Testualmente VOENA, *Principio di pubblicità ed udienza preliminare*, in *Atti del IV convegno tra gli studiosi del processo penale (Urbino, 20-22 settembre 1991)*, Milano, 1992, 69.

²⁵ Espressa nella proposta di legge C. 460 del 3 aprile 2018, assorbita proposta di legge C. 392 del 27 marzo 2018, in cui si evidenziava l'opportunità di far «svolgere il processo di fronte al giudice naturale, che è la corte di assise, e non dinanzi a un giudice monocratico, con le piene garanzie sia per l'imputato, sia per le vittime, di partecipare all'accertamento della verità». La proposta è disponibile all'indirizzo documenti.camera.it.

²⁶ Al riguardo, si vedano le riflessioni di LORUSSO, *Limiti oggettivi al giudizio abbreviato, giudice natura-*

«affiancare, nei reati di competenza dell'assise, al giudice dell'udienza preliminare la componente laica», così da «veicola[re] nel processo le diverse istanze della società nella ricostruzione del fatto e nell'irrogazione dell'eventuale sanzione»²⁷. Simili accorgimenti, peraltro, avrebbero potuto essere estesi anche al di là dello specifico contesto dei delitti nei confronti dei quali si è appuntata l'attenzione del legislatore del 2019, andando altresì a coinvolgere il settore dei reati contro la pubblica amministrazione, in cui è evidente l'opportunità di permettere ai consociati di seguire da vicino l'attività processuale²⁸.

5. *Il contrasto con il principio della presunzione di non colpevolezza.* Un altro profilo di potenziale attrito della normativa introdotta con legge n. 33 del 2019 è stato individuato, stavolta dal G.u.p. di Piacenza, nel principio della presunzione di non colpevolezza.

Muovendo dal contenuto della relazione illustrativa al d.d.l. n. 392 del 27 marzo 2018, dalla quale emerge l'intento dei riformatori di evitare il rischio che l'imputato, usufruendo del rito alternativo, possa essere destinatario di una pena troppo mite²⁹, il giudice emiliano evidenzia come il legislatore, in tal modo, avrebbe anticipato l'affermazione di colpevolezza dell'imputato, dimenticando tuttavia che la scelta del giudizio abbreviato potrebbe essere effettuata non soltanto al fine di lucrare il premio previsto dall'art. 442 c.p.p. nell'ipotesi in cui ne sia accertata la responsabilità, ma anche per ottenere una decisione liberatoria fondata sulle lacune degli atti delle indagini preliminari.

le e pubblicità dei giudizi: considerazioni in margine alla sentenza costituzionale n. 176 del 1991, in *Cass. pen.*, 1992, 538, il quale già all'inizio degli anni Novanta suggeriva l'opportunità di rimeditare i rapporti tra rito abbreviato e principio di pubblicità.

²⁷ Così ZACCHE', *Inammissibile l'abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo*, cit., 1204.

²⁸ A tale proposito, si vedano le considerazioni di GATTO, FURFARO, *Consensi e dissensi sul ruolo e sulla funzione della pubblicità nelle udienze penali*, in *Giur. cost.*, 2010, 1065, ad avviso dei quali «se e quando il giudizio abbreviato sia del tipo c.d. «condizionato» e nella pienezza del contraddittorio partecipato in aula vengano escussi uomini politici, amministratori pubblici ed ex-magistrati, è da interrogarsi se ed in qual misura sia ancora oggi ammissibile che la collettività possa leggere solo la sentenza del giudice senza nulla sapere circa le modalità e gli atteggiamenti con cui i testi hanno risposto alle domande».

²⁹ Nella relazione - consultabile all'indirizzo www.documenti.camera.it - si legge che se «consentire la scelta del giudizio abbreviato risulta giustificabile in via generale per motivi legati a esigenze deflative, ciò non sembra accettabile per reati che, in ragione della loro gravità, il codice penale punisce tanto severamente e che creano un grave allarme sociale nell'opinione pubblica. Desta sconcerto l'applicazione, molte volte, di pene notevolmente ridotte rispetto alla pena perpetua inizialmente prevista dal codice penale».

Prima di affrontare la questione, la Corte costituzionale osserva come i rilievi del rimettente siano «verosimilmente» basati sulla «considerazione che la preclusione del giudizio abbreviato [...] discenderebbe da una mera valutazione del pubblico ministero, destinata a privare» l'imputato della *chance* di accedere al procedimento³⁰. Alla luce di questa premessa, al fine di superare le censure prospettate, il Giudice delle leggi si concentra sulla cornice di garanzie che accompagna il limite di cui all'art. 438, co. 1-*bis*, costituita, per un verso, dal vaglio cui deve procedere il G.u.p., il quale, dinanzi all'istanza di rito alternativo promossa in un processo relativo ad un reato punibile con la pena perpetua, può riqualificare il fatto in modo tale da accoglierla; per l'altro, dalla possibilità, concessa dall'art. 438, co. 6-*ter*, c.p.p., di recuperare lo sconto di pena allorché, al termine del dibattimento, la contestazione mossa dall'accusa non risulti provata. Ebbene, ad avviso della Corte siffatti accorgimenti consentono di correggere la scelta del pubblico ministero di impedire all'imputato di optare per questa strategia processuale mediante la contestazione di una fattispecie sanzionata con la massima pena e rappresentano, quindi, un contrappeso rispetto alla perdita da parte dell'imputato del diritto di beneficiare del rito.

In questo caso l'argomento utilizzato dai Giudici della Consulta non convince fino in fondo. Difatti, è senz'altro vero che, considerata nel suo complesso, la nuova disciplina del rito abbreviato salvaguarda l'imputato dai pericoli derivanti da un'errata imputazione elevata dalla parte pubblica. In effetti, memore delle criticità cui aveva dato luogo la sentenza con cui, nel 1991, la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 442, co. 2, c.p.p. nella parte in cui prevedeva che alla pena dell'ergastolo fosse sostituita quella di anni trenta di reclusione³¹, pronuncia che aveva indotto la dottrina a domandarsi se il pubblico ministero sarebbe divenuto «arbitro dell'ammissibilità del rito speciale» poiché, a seconda della contestazione mossa all'imputato, avrebbe potuto precludergli la strada del rito abbreviato ed il conseguente sconto premiale³², il legislatore ha inteso prendere specificamente posizione sul punto: «an-

³⁰ V. § 9.1. del considerato in diritto.

³¹ Corte cost., n. 176 del 1991, con nota di CORVI, *L'ergastolo non può essere «abbreviato»*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1991, 1025.

³² Così SIROTTI, *Il rito abbreviato: una disciplina in fieri tra norme del codice e decisioni giurisprudenziali*, in *Cass. pen.*, 1992, 2704. Nello stesso senso, TRANCHINA, *Giudizio abbreviato e reati punibili con l'ergastolo*, in *Foro it.*, 1991, 2320. Sul tema era poi intervenuta proprio la Corte costituzionale, la quale premessa l'inconfigurabilità in capo al G.u.p. della potestà di verificare se i fatti contestati potessero o meno essere qualificati diversamente rispetto a come contestati dal P.m., dato che nell'effettuare il vaglio circa l'ammissibilità del rito gli era unicamente consentito di valutare il presupposto della decidibilità allo stato degli atti, aveva affermato che, laddove il procedimento speciale non si fosse svolto, la

che in ragione delle evoluzioni normative e giurisprudenziali che l'udienza preliminare e il giudizio abbreviato hanno avuto successivamente alla L. 16 dicembre 199, n. 479³³, è stato attribuito al G.u.p. l'obbligo, sancito dall'art. 429, co. 2-*bis*, c.p.p., di includere nel decreto che dispone il giudizio l'avviso all'imputato di poter chiedere il rito abbreviato qualora provveda alla riqualificazione del fatto in un reato sanzionato con la reclusione.

Tuttavia, nel muovere dall'assunto che la questione prospettata dal magistrato piacentino si basi sugli effetti prodotti dalla contestazione di un reato punito con l'ergastolo da parte della procura, il Giudice delle leggi sembra aver aggirato quello che appare essere il cuore della questione sottopostagli. Al netto delle cautele che il legislatore si è premurato di delineare per il caso in cui si proceda per questo genere di fattispecie, non si può omettere di considerare come l'imputato, in caso di inammissibilità del giudizio abbreviato e successiva riqualificazione del fatto da parte della corte d'assise al termine del dibattimento con conseguente applicazione dello sconto di pena, venga comunque privato di una strategia processuale – consistente nell'essere giudicato sulla base degli atti di indagine compiuti dal P.m. – astrattamente suscettibile di offrirgli benefici ulteriori, tra i quali rientra quello di essere prosciolto a causa dell'eventuale incompletezza dell'attività investigativa.

Detto in altri termini, «sembra davvero ingiustificato e irragionevole negare all'imputato, che ritiene di essere “non colpevole”, la possibilità di anticipare la definizione del giudizio all'udienza preliminare», così da «far valere la propria innocenza [...] con congruo anticipo»³⁴, e soprattutto di cristallizzare, mediante la richiesta di rito alternativo, gli atti sui quali sarà giudicato. Del resto, seppur in materia di diritto ai riti alternativi a seguito di nuova contestazione dibattimentale, è la stessa Corte costituzionale a sottolineare che la scelta in ordine alla strategia processuale da seguire dipende «anzitutto dalla concreta impostazione data al processo dal pubblico ministero»³⁵ e, quindi, dal contenuto dell'imputazione e degli atti di indagine che la supportano. Pertanto, privare l'imputato della facoltà di “sfruttare” eventuali carenze istruttorie al fine

tipologia di contestazione elevata dalla parte pubblica non avrebbe comunque inciso sulle *chances* dell'imputato di beneficiare della riduzione di pena in caso di condanna per un reato non punito con l'ergastolo, atteso che il giudice del dibattimento, dotato del potere di effettuare la valutazione definitiva in ordine alla richiesta di giudizio abbreviato, avrebbe potuto applicare la diminuzione (cfr. Corte cost., n. 163 del 1992, cit.).

³³ Testualmente ZACCHE', *Inammissibile l'abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo*, cit., 1205.

³⁴ In questi termini, DE CARO, *Le ambigue linee di politica penale dell'attuale legislatore: giudizio abbreviato e reati puniti con la pena dell'ergastolo*, cit., 1636.

³⁵ Cfr., *ex multis*, Corte cost., n. 265 del 1994. Nello stesso senso Corte cost., n. 148 del 2004; Id., 18 n. 333 del 2009.

di ottenere un'assoluzione pare contrastare con il principio espresso dall'art. 27, co. 2, Cost.

Il tema, peraltro, sembra legarsi strettamente al principio di prevedibilità che, nell'ambito della giurisprudenza europea, è venuto in gioco in settori diversi del diritto e del processo penale. Si è già avuto modo di fare riferimento alla sentenza Scoppola che, come visto, ha affermato l'inapplicabilità del principio *tempus regit actum* alle modifiche peggiorative di disposizioni processuali capaci di incidere sulla severità del trattamento sanzionatorio proprio alla luce del canone della prevedibilità della legge penale, ricavato dall'art. 7 C.E.D.U.³⁶. Ma questa garanzia è stata declinata a livello europeo quantomeno in altri due sensi: da un lato, in chiave di prevedibilità della decisione giudiziaria, dall'altro come prevedibilità della qualificazione giuridica del fatto³⁷.

Dal primo punto di vista, il riferimento corre all'ampia elaborazione della Corte di Strasburgo in materia di improvviso *overruling* giurisprudenziale *in peius*³⁸, evento che può determinare non soltanto una violazione dell'art. 7 C.E.D.U. per contrasto con il canone dell'irretroattività della legge penale, ma anche dell'art. 6 e, quindi, dell'equità processuale in genere. Secondo il giudice alsaziano, infatti, tale disposizione convenzionale deve considerarsi violata laddove a livello interno sussistano divergenze giurisprudenziali profonde e persistenti, a fronte delle quali non siano predisposti meccanismi funzionali al superamento delle medesime nel caso concreto³⁹. Ne deriva un vero e proprio diritto «degli individui di conoscere le decisioni giuridiche prima del loro venire in essere, prevedendo il modo in cui verranno risolti i casi concreti e sulla cui base pianificare le proprie scelte»⁴⁰.

Sotto il secondo angolo visuale, occorre prendere in considerazione la sentenza Drassich c. Italia, con cui, com'è noto, è stata addebitata al nostro ordinamento la violazione dell'art. 6 C.E.D.U. in relazione ad un processo in cui la Corte di cassazione aveva proceduto a riqualificare in senso peggiorativo il

³⁶ V. *infra* § 2.

³⁷ Per una descrizione delle “anime” che compongono il principio *de quo*, VIGANÒ, *Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale*, in www.penalecontemporaneo.it, 19 dicembre 2016.

³⁸ Per una ricognizione delle principali sentenze della Corte sul tema, ADDANTE, *Il principio di prevedibilità al tempo della precarietà*, in *questa Rivista*, 2019, 2, 16 ss.

³⁹ Cfr. Corte EDU, Gr. Cam., 20 ottobre 2011, Nejdet Şahin e Perihan Şahin c. Turchia, § 53. In senso analogo, tra le altre, Corte EDU, 2 luglio 2009, Iordan Iordanov e al. c. Bulgaria, §§ 49-50; Corte EDU, 30 luglio 2015, Ferreira Santos Pardal c. Portogallo, § 42. Tali pronunce sono disponibili all'indirizzo hudoc.echr.coe.int.

⁴⁰ Testualmente ADDANTE, *Il principio di prevedibilità al tempo della precarietà*, in *questa Rivista (web)*, 2019, 2, 35 s.

fatto contestato senza offrire all'imputato alcuna *chance* di difendersi sul punto⁴¹. In particolare, nell'esaminare la questione il Giudice europeo si era domandato «se fosse sufficientemente prevedibile per il ricorrente che l'accusa inizialmente formulata nei suoi confronti fosse riqualificata», dando una risposta negativa alla luce delle peculiarità degli elementi costitutivi dei due delitti considerati (quelli di cui agli artt. 319 e 319-ter c.p.)⁴². Sulla base di questa decisione ci si è interrogati in ordine alla possibilità di individuare l'oggetto del principio di prevedibilità in qualcosa di diverso dal contenuto della decisione del giudice, nello specifico nella qualificazione giuridica del fatto⁴³.

I riflessi di tale sentenza, peraltro, possono essere apprezzati tutt'oggi, visto il fermento giurisprudenziale in materia di inammissibilità dei riti alternativi richiesti dall'imputato allorché sia sollecitato dal giudice del dibattimento ad instaurare il contraddittorio sulla riqualificazione del fatto. Nel giro di poco tempo, infatti, sono state chiamate ad intervenire sul tema tanto la Corte di giustizia, investita da un rinvio pregiudiziale da parte del Tribunale di Brindisi⁴⁴, quanto la Corte costituzionale⁴⁵, richieste di valutare la legittimità della differente architettura delle garanzie difensive previste nei casi di modifica dell'imputazione sotto il profilo fattuale e di mutamento del *nomen iuris* della condotta contestata, posto che soltanto nella prima ipotesi è consentito di optare per un procedimento speciale⁴⁶. Benché entrambe le decisioni non ab-

⁴¹ Corte EDU, 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia, in *Cass. pen.*, 2008, 1646, con commento di DE MATTEIS, *Osservazioni a Corte europea diritti uomo, sez. II, 11 dicembre 2007 n. 25575*. Per un'ampia analisi della sentenza e delle conseguenze che ha avuto sul piano interno, QUATTROCOLO, *Riqualificazione del fatto nella sentenza penale e tutela del contraddittorio*, Napoli, 2011, 1 ss. Tale pronuncia, peraltro, non ha messo la parola fine alla vicenda, su cui la Corte europea è stata chiamata ad intervenire nuovamente (Corte EDU, 22 febbraio 2018, Drassich c. Italia (n. 2), in www.penalecontemporaneo.it, 13 marzo 2018, con nota di ZACCHE', *Brevi osservazioni su Drassich (n. 2) e diritto alla prova*).

⁴² Corte EDU, 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia, cit., §§ 37-43.

⁴³ Al riguardo, DE BLASIS, *Oggettivo, soggettivo ed evolutivo nella prevedibilità dell'esito giudiziario tra giurisprudenza sovranazionale e ricadute interne*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 4, 158.

⁴⁴ Corte giust. UE, 13 giugno 2019, C-646/17, Moro, in www.dirittoegustizia.it, con nota di MILIZIA, *CGUE: niente patteggiamento se muta la qualificazione giuridica dei fatti oggetto dell'imputazione*. L'ordinanza del Tribunale di Brindisi (Trib. Brindisi, ord. 20 ottobre 2017) è disponibile in www.penalecontemporaneo.it, 12 gennaio 2018, con nota di CENTAMORE, *Ancora in tema di riqualificazione giuridica del fatto: un'interessante ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea*.

⁴⁵ Corte cost., 14 luglio 2020, n. 192, in *Dir. pen. proc.*, 2020, 1171. La questione è stata riproposta dal Tribunale di Torre Annunziata, sulla cui ordinanza di remissione la Corte deve ancora pronunciarsi (Trib. Torre Annunziata, ord. 9 giugno 2020, in www.sistemapenale.it, con commento di TONDI, *Riqualificazione giuridica del fatto e accesso ai riti alternativi: una nuova questione di legittimità costituzionale dell'art. 521 c.p.p.*).

⁴⁶ Sull'opportunità di trattare in modo analogo le due ipotesi di modifica dell'imputazione, BIONDI, *La*

biano avuto l'esito atteso dai rimettenti, non si può fare a meno di rilevare come, anche a livello interno, vi sia una grande attenzione nei confronti della necessità di assicurare all'imputato la possibilità di compiere le proprie scelte processuali facendo affidamento sull'imputazione elevata dal P.m.⁴⁷.

In virtù della mobilità dei confini del principio di prevedibilità, sorge spontaneo domandarsi se esso sia suscettibile di includere, tra l'altro, il diritto dell'imputato, che ritenga di poter essere assolto sulla base delle risultanze investigative, di "congelarle" attraverso l'istanza di giudizio abbreviato, nonostante il giudice sia comunque dotato di poteri istruttori⁴⁸. Certamente, talvolta può non essere agevole prevedere l'esito del giudizio soprattutto in punto di fatto⁴⁹, ma non si può ignorare come l'imputato e il suo difensore valutino la strategia da attuare nel corso del processo anche e soprattutto in relazione all'attività espletata dalla procura in fase di indagini. Ne discende che l'inammissibilità dell'abbreviato in caso di contestazione di un reato punito con l'ergastolo impedisce al soggetto di fare uso di uno strumento imprescindibile sul piano difensivo, preclusione che non può essere in alcun modo compensata dall'eventuale riconoscimento dello sconto di pena in ipotesi di riqualificazione del fatto al termine del dibattimento: non potendo accedere al rito sin da subito, l'imputato non può sfruttare le lacune investigative per lucrare una pronuncia liberatoria⁵⁰.

Ad ogni modo, occorre evidenziare come una siffatta lettura del principio di prevedibilità incontri un ostacolo nella stessa Corte di Strasburgo, la quale – come ricordano i Giudici della Consulta con la sentenza in commento⁵¹ – non

riqualificazione giuridica del fatto e le spinte riformatrici che provengono dal diritto europeo, in www.penalecontemporaneo.it, 29 aprile 2013, 8 ss.; RAFARACI, *Poteri d'ufficio e contraddittorio sulla riqualificazione giuridica del fatto: la Consulta rimanda al legislatore*, in *Giur. cost.*, 2010, 1161 ss.; ZACCHE', *Cassazione e iura novit curia nel caso Drassich*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, 781 ss.

⁴⁷ Da questo punto di vista, QUATTROCOLO, *Riqualificazione del fatto nella sentenza penale e tutela del contraddittorio*, cit., 142 sottolinea che «la riqualificazione in sentenza [è] in grado di scompaginare completamente le fila della strategia difensiva impostata nel processo».

⁴⁸ Per un'analisi dei problemi cui può dar luogo l'assunzione di prove in sede di rito abbreviato in rapporto al principio di prevedibilità, v. GAETA, *Il rito abbreviato tra la stabilità del quadro probatorio e le "incursioni" di prove supplementari*, in *questa Rivista*, 2020, 1, *passim*.

⁴⁹ È dell'avviso che le decisioni non siano direttamente prevedibili in punto di fatto, ma soltanto «nella dimensione dell'interpretazione in astratto delle regole», DONINI, *Il diritto giurisprudenziale penale. Collisioni vere e apparenti con la legalità e sanzioni dell'illecito interpretativo*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, 3, 35.

⁵⁰ A tal proposito si veda PILLONI, *Giustizia penale negoziata e divieto di giudizio abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo*, cit., 25 s.

⁵¹ V. § 12 del considerato in diritto. In questo paragrafo, la Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione, sollevata dalla Corte d'assise di Napoli, relativa alla compatibilità della normativa di nuovo conio con l'art. 117 Cost., in relazione agli artt. 6 e 7 C.E.D.U., nella parte in cui precluderebbe

solo lascia alla discrezionalità del legislatore nazionale il compito di delineare l'ambito di applicazione dei riti alternativi, ma ha addirittura specificato che «gli Stati contraenti non sono costretti dalla Convenzione a prevedere delle procedure semplificate»⁵².

6. *La violazione del principio della ragionevole durata del processo.* L'ultima previsione costituzionale con la quale, a parere dei rimettenti, la disciplina introdotta dalla L. n. 33 del 2019 sarebbe in contrasto è rappresentata dall'art. 111, co. 2, Cost., nella parte in cui sancisce il principio della ragionevole durata del processo.

In particolare, secondo il G.u.p. di Piacenza, la circostanza che, in caso di contestazione di un reato punito con la pena dell'ergastolo, il processo debba necessariamente essere trattato dalla corte d'assise, provocherebbe un'inutile dilatazione dei tempi processuali, frustrando l'aspettativa dell'imputato, specie se sottoposto ad una misura cautelare, alla conclusione del procedimento in tempi congrui: lo svolgimento dell'istruttoria dibattimentale, il rischio di dover ripetere l'assunzione delle prove in caso di mutamento di uno degli otto giudici che compongono le corti d'assise e le oggettive difficoltà di organizzare il lavoro di quest'ultime soprattutto nelle sedi giudiziarie più piccole determinerebbero una lesione del suddetto canone costituzionale.

Anche questo profilo di incostituzionalità viene respinto dal Giudice delle leggi, sul presupposto che «la nozione di “ragionevole durata del processo (in particolare penale) sia sempre il frutto di un bilanciamento particolarmente delicato tra i molteplici [...] interessi pubblici e privati coinvolti nel processo medesimo», con la conseguenza che una violazione di tale principio «potrà essere ravvisata soltanto allorché l'effetto di dilatazione dei tempi processuali determinato da una specifica disciplina non sia sorretto da alcuna logica esigenza», nel caso di specie ravvisabile nella volontà del legislatore di far celebrare determinati processi pubblicamente dinanzi ad un organo giudicante a composizione mista.

Sul profilo della ragionevole durata dei processi si erano concentrate gran parte delle critiche rivolte nei confronti della riforma⁵³, di cui sin dai lavori

ingiustamente l'accesso al rito abbreviato a talune categorie di imputati.

⁵² Corte EDU, 8 dicembre 2015, Mihail-Alin Podoleanu c. Italia, in *www.giustizia.it*, § 42 (tale pronuncia è stata richiamata dalla Corte d'assise di Napoli a sostegno della propria ordinanza). Nello stesso senso, Corte EDU, 6 novembre 2007, Hany c. Italia, in *hudoc.echr.coe.int* Corte EDU, Gr. Cam., 17 settembre 2009, Scoppola (n. 2) c. Italia, cit., § 139.

⁵³ Al riguardo, si vedano, in particolare, DE CARO, *Le ambigue linee di politica penale dell'attuale legislatore: giudizio abbreviato e reati puniti con la pena dell'ergastolo*, cit., 1632, DI CHIARA, *Giudizio abbreviato*

preparatori erano state sottolineate le possibili gravi ricadute sui carichi di lavoro delle corti d'assise, visto che la percentuale di processi definiti con il rito contratto risultava essere particolarmente elevata proprio in relazione ai processi concernenti i delitti puniti *sine die* (68% nel 2016 e 79% nel 2017), mentre si abbassava drasticamente prendendo in considerazione, più in generale, la definizione di tutte le regiudicande (17% nel 2016 e 21% nel 2017)⁵⁴. Senonché, malgrado le evidenti disfunzioni suscettibili di essere determinate dalla novella, era improbabile attendersi dalla Corte costituzionale una risposta diversa da quella illustrata – che peraltro avrebbe rappresentato un'assoluta novità –, essendo comunque la riforma del 2019 sorretta da una (seppur non condivisibile) finalità politica⁵⁵.

7. *Considerazioni conclusive.* Dall'analisi della sentenza emerge come, nel “salvare” la novella legislativa, la Corte costituzionale abbia dato un peso rilevante ai legittimi obiettivi di politica criminale avuti di mira dal Parlamento. Si potrebbe quindi concludere che non vi fossero grossi margini per addivenire ad una declaratoria di illegittimità delle modifiche apportate dalla L. n. 33 del 2019⁵⁶ e che, quindi, il problema debba essere ricercato a monte, cioè in un intervento collocato nel contesto di una più ampia trama di riforme – la legge c.d. “spazza-corrotti” ed i ritocchi apportati alla disciplina della legittima difesa – che denotano il preciso intento di giocare sulle «attese delle masse impaurite e bisognose di rassicurazione prima di tutto emotiva»⁵⁷, in assenza di un'adeguata ponderazione dei riflessi che certe scelte possono produrre sull'intero sistema giudiziario⁵⁸.

In effetti, non pare sussistere alcun dubbio sul fatto che le novità relative al giudizio abbreviato vadano «in direzione antitetica rispetto ai più recenti orientamenti della Corte costituzionale [che] ha proiettato più di un dubbio

viato, reati “da ergastolo”, populismo penale e Stato di diritto, cit., 1039 ss.

⁵⁴ Questi dati sono stati indicati dal C.S.M. nel *Parere sulla proposta di legge AC 392/C, abbinata alla n. AC 460/C, avente ad oggetto: “Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo”*, 6, disponibile all'indirizzo www.csm.it.

⁵⁵ A proposito della mancata violazione del principio in esame, SPANGHER, *La questione di legittimità Costituzionale sollevata dal Tribunale di La Spezia*, cit., osserva come, benché ogni provvedimento legislativo che limiti l'accesso ai riti alternativi abbia delle ripercussioni sul sistema processuale, non per questo debba reputarsi costituzionalmente illegittimo.

⁵⁶ Tanto è vero che è stata evidenziata la piena condivisibilità della decisione, in linea con quelle anteriormente interessatesi del tema (cfr. TRINCI, *Giudizio abbreviato e delitti puniti con l'ergastolo*, cit.).

⁵⁷ Cfr. PALAZZO, *Il volto del sistema penale e le riforme in atto*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 10.

⁵⁸ Tanto è vero che è stata evidenziata la piena condivisibilità della decisione, in linea con quelle anteriormente interessatesi del tema (cfr. TRINCI, *Giudizio abbreviato e delitti puniti con l'ergastolo*, cit.).

sulla legittimità della pena perpetua in quanto tale»⁵⁹ e si pongano, altresì, in netta controtendenza rispetto all'avvertita necessità – che anima il d.d.l. Bonafede (C. 2435 del 2020) di riforma della giustizia – di “snellire” la macchina processuale. Tuttavia, proprio la rilevata assenza di una visione d'insieme avrebbe forse potuto permettere ai Giudici della Consulta di giungere ad un epilogo diverso. Infatti, se è pur vero che la riforma del 2019 ha voluto rispondere a istanze senz'altro meritevoli di rilievo, è altrettanto vero che alle stesse si sarebbe potuto far fronte con accorgimenti meno impingenti sulle facoltà difensive dell'imputato. Se le finalità perseguite dal legislatore erano essenzialmente quelle di assicurare l'applicazione di pene severe nei confronti degli autori di determinati delitti e di consentire ai consociati di partecipare alla celebrazione di questo genere di processi sia in veste di giudici popolari, sia come spettatori, i mezzi a disposizione per attuarle erano variegati: quanto al primo obiettivo, si sarebbe potuto lavorare sullo sconto di pena riducendolo⁶⁰; con riferimento al secondo, sarebbe stato più ragionevole, ad esempio, sottrarre «al giudice monocratico (per le indagini preliminari) investito del rito abbreviato la decisione su delitti che comportano pene molto elevate, per attribuirne la competenza alla composizione collegiale e recuperare una più ampia serenità di giudizio»⁶¹.

Ecco che, dunque, dalla novella sembra emergere un difetto di proporzionalità tra i beni costituzionali oggetto di tutela legislativa, segnatamente la giustizia della pena (artt. 3 e 27, co. 1 e 3, Cost.) e la partecipazione popolare ai processi (art. 101 Cost.), e gli strumenti messi in campo per rafforzarli, idonei a comprimere il diritto di difesa, la presunzione di non colpevolezza e il principio della ragionevole durata dei processi⁶². E poiché il controllo di proporzionalità, che si svolge in tre livelli di giudizio, postula, dopo la verifica circa «l'adeguatezza degli strumenti predisposti dal legislatore a realizzare gli obiettivi di interesse pubblico attesi», un vaglio in ordine alla necessità della soluzione adottata, avente «lo scopo di accertare se la misura legislativa sia la più mite tra quelle astrattamente idonee a produrre il medesimo obiettivo pratico, al fine di minimizzare il sacrificio dei diritti individuali, senza pregiudicare l'interesse pubblico»⁶³, allora la tenuta della preclusione del rito abbreviato

⁵⁹ In questi termini DOLCINI, *La pena ai tempi del diritto penale illiberale*, in www.penalecontemporaneo.it, il quale fa riferimento a Corte cost., n. 149 del 2018.

⁶⁰ Sul punto GIOSTRA, *Ergastolo, stop all'abbreviato*, in www.giustiziainsieme.it.

⁶¹ Così SCALFATI, *L'uso strategico dei procedimenti "differenziati"*, in *questa Rivista*, 2019, 3, 6.

⁶² Dubita della compatibilità della legge con il principio di proporzionalità, PILLONI, *Giustizia penale negoziata e divieto di giudizio abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo*, cit., 20 ss.

⁶³ Cfr. SCACCIA, *Proporzionalità e bilanciamento tra diritti nella giurisprudenza delle corti europee*, in

per le fattispecie punite *sine die* appare vacillare più di quanto non abbia ritenuto la Corte costituzionale.

LORENZO AGOSTINO